

stanziati, *b*) il totale dei crediti effettivamente erogati, *c*) il totale dei crediti e degli interessi sui crediti restituiti da ciascun Paese allo Stato italiano ed effettivamente versati all'apposito Fondo rotativo del mediocredito centrale, *d*) il totale dei crediti cancellati mediante precedenti provvedimenti legislativi, *e*) il totale degli eventuali attuali crediti in sofferenza, ivi compresi gli interessi sul capitale e gli interessi di mora.

(5-08009)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BOATO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la signora Maria Solidea Righes, nata a Santa Giustina (Belluno) il 31 dicembre 1911, a seguito della legge n. 140 del 1985 che prevede l'integrazione al minimo della pensione ai superstiti, ha presentato domanda all'Inps di Belluno in data 11 febbraio 1988;

il 3 giugno 1988 l'Inps ha risposto negativamente;

il 13 giugno 1988 la signora Righes ha presentato ricorso;

la prima udienza viene fissata solo dopo tre anni, in data 2 marzo 1991, da allora ne sono state fissate altre 14 (nessuna delle quali discussa) e la prossima è prevista per il 26 gennaio 2001;

nel settembre del 1994 l'Inps ha liquidato l'importo complessivo maturato fino a quella data ma due mesi dopo ha iniziato a pretendere la restituzione della somma a mezzo comunicazione scritta e tramite innumerevoli solleciti telefonici, con la motivazione che la pensione sarebbe stata « indebitamente riscossa »;

dinanzi all'eventualità, avanzata dall'Inps, di possibili azioni legali, in data 14 febbraio 1995 la signora Righes ha restituito l'intero importo;

il 19 dicembre 1996 la signora Righes è deceduta;

le figlie della signora Righes hanno proseguito la causa e, in data 12 giugno 1997, presentato la domanda di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi;

il 9 dicembre 1997 l'Inps comunica che le « rate insolute sono in via di liquidazione »;

il 16 dicembre 1997 viene liquidato l'importo per il 1996 ma non quello relativo a tutti gli anni precedenti, a partire dal 1985;

il 14 giugno 1999 viene richiesta all'Inps la riliquidazione della pensione e di conoscere l'importo spettante;

a quest'ultima richiesta l'Inps non ha mai dato risposta —:

per quale ragione la signora Righes sia morta senza aver potuto godere dell'integrazione al minimo che le era dovuta in base alla legge sopra citata ed alle relative sentenze della Corte costituzionale n. 494-495 del 1993;

quali iniziative si intenda porre in essere al fine di valutare le decisioni dell'Inps avverse il pieno godimento di diritti legittimi, stabiliti per legge e confermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e, fatto altrettanto grave se non ancor più immotivato, il comportamento obiettivamente intimidatorio con cui è stato ingiunto alla signora Righes di restituire somme che, in realtà, erano dovute;

quali provvedimenti si intenda assumere una volta accertate le responsabilità dell'Inps in tale vicenda, da dodici anni in attesa di essere discussa in sede civile, che appare grave e non degna di un paese civile, sia per ragioni generali, attinenti i diritti dei cittadini riconosciuti da una legge, sia in considerazione, nel caso in questione, dell'avanzata età della signora Righes e delle conseguenti ridotte prospettive di godere dei diritti maturati;

quali accertamenti, in via immediata, si intenda disporre per conoscere l'esatto

importo maturato e dovuto agli eredi della signora Righes e per comunicare loro entro quali tempi essi ne potranno beneficiare. (4-30619)

PERETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

il signor Roberto Guglielmetti il 20 dicembre 1996, presso l'agenzia n. 265 di Roma, stipulava con la Liguria Associazioni spa una polizza assicurativa denominata « Sanitas Plus » con garanzia « A » nella forma completa « A1 », avente ad oggetto il rimborso delle spese di ricovero e intervento chirurgico anche senza ricovero, resi necessari da malattia, infortunio e parto, successivamente sostituita da quella tuttora vigente stipulata in data 20 giugno 1998;

il contenuto del contratto non è stato oggetto di trattativa poiché la stipulazione dell'assicurazione è avvenuta mediante la sottoscrizione di moduli prestampati, unilateralmente predisposti dalla Liguria spa, così come la normativa contrattuale che detti moduli richiama;

la polizza in oggetto, tra l'altro, prevede che: *a)* le persone assicurate sono il medesimo Roberto Guglielmetti, la moglie, Monica Toniolo ed i figli, Thomas Guglielmetti e Francesca Romana Guglielmetti; *b)* il massimale annuo assicurato e di lire 300.000.000 (trecentomilioni) per ciascun assicurato; *c)* il premio convenuto è di due rate semestrali fisse di lire 1.140.000 ciascuna;

nel mese di luglio 1999 il Guglielmetti, fino ad allora perfettamente sano, come aveva avuto ragione di dichiarare nell'apposito questionario sanitario richiesto dalla compagnia, cominciava ad accusare uno stato di malessere fisico che lo induceva a sottoporsi ad una serie di accertamenti diagnostici e visite specialisti-

che, al cui esito gli veniva diagnosticato un adenocarcinoma epatico; da quel momento per il Guglielmetti aveva inizio un tremendo calvario dovuto ai numerosi ricoveri, a cui tutt'oggi, suo malgrado, regolarmente si sottopone per la somministrazione dei cicli di chemioterapia e delle altre terapie tumorali, tutte eseguite presso strutture sanitarie private;

successivamente alla formale denuncia di sinistro, il Guglielmetti richiedeva alla Liguria Assicurazioni spa il rimborso delle spese mediche debitamente documentate in copia e fino a quel momento sostenute, ma la compagnia nel mese di ottobre 1999 effettuava soltanto un rimborso di entità irrigoria, senza peraltro specificare a quali spese imputarlo;

a seguito delle reiterate istanze di chiarimento in ordine al parziale adempimento del pagamento dell'indennizzo, la Liguria spa, con evidenti fini dilatori, richiedeva al Guglielmetti tutte le cartelle cliniche in originale con attestazioni e sottoscrizioni varie, che, comunque, le venivano tempestivamente fornite;

ciò nonostante, nessun indennizzo veniva corrisposto dalla Liguria spa né la stessa compagnia si curava di fornire alcuna giustificazione del proprio inadempimento al Guglielmetti, né al legale a cui l'attore, nelle more, si era rivolto;

ad oggi le spese anticipate dal Guglielmetti per onorari medici, ricoveri, terapie, esami clinici e viaggi ammontano complessivamente circa a lire 150.000.000;

da ultimo, la Liguria spa, ha comunicato al Guglielmetti di voler recedere dal contratto con effetto dal 20 giugno 2000, richiamando il disposto dell'articolo 7 delle condizioni di contratto;

del tutto illegittimamente ed immotivatamente la Liguria spa ad oggi rifiuta di pagare l'indennizzo al Guglielmetti, benché questi abbia sempre regolarmente versato il premio assicurativo;

peraltro, la Liguria Assicurazioni spa ha riscosso in mala fede il premio relativo al corrente semestre 20 dicembre 1999-20 giugno 2000, atteso che la compagnia aveva evidentemente già maturato l'implicita intenzione di non pagare l'indennizzo;

inoltre la Liguria spa ha inopinatamente comunicato la volontà di recedere dal contratto, proprio allorché si era verificato uno degli eventi assicurati dalla polizza stipulata dal Guglielmetti, invocando una clausola palesemente nulla in quanto contraria ai principi della Carta costituzionale, più precisamente al disposto dell'articolo 41, nonché ai precetti normativi delle leggi dello Stato;

il contratto di assicurazione costituisce un negozio giuridico che, per la sua peculiare natura aleatoria, è caratterizzato dalla certezza per la compagnia di ricevere il pagamento del premio, a fronte dell'incertezza per l'assicurato di ricevere la controprestazione dalla compagnia stessa; pertanto, in un siffatto contratto, se all'incertezza dell'assicurato di ricevere la controprestazione, la cui esigibilità è legata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, si accompagna la facoltà per l'assicuratore di recedere proprio al verificarsi dell'evento medesimo e prima dell'adempimento, ovvero dell'integrale adempimento, in concreto si consente allo stesso assicuratore di decidere deliberatamente se adempiere o meno, privando *ab origine* il contratto della propria causa e/o della necessaria corrispettività, con conseguente lesione della buona fede e della libertà di contrarre del cittadino;

ad avviso dell'interrogante, la condotta posta in essere dalla Liguria spa nella fattispecie integra gli estremi di un illecito in danno del cittadino Guglielmetti —:

se intenda, disposte le indagini del caso, sentiti gli organi di rappresentanza della Liguria spa, interpellati gli organi di controllo delle compagnie assicurative, promuovere una Commissione di inchiesta per valutare le irregolarità denunciate e l'eventuale reiterazione delle stesse in danno di altri cittadini. (4-30620)

VINCENZO BIANCHI. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'inizio dei lavori per la realizzazione della Caserma dei carabinieri di Aprilia risale ormai al luglio 1991, ma ancor oggi non è possibile conoscere la data di consegna dell'immobile che avrebbe dovuto essere ultimato sette anni fa, vieppiù che i lavori che si protraggono da ormai quasi un decennio con andamento fortemente irregolare risulterebbero essere stati di recente nuovamente interrotti;

i suddetti lavori sono stati più volte sospesi nel tempo per problemi di disponibilità economiche da parte dell'impresa appaltatrice che lamentava ritardi nei pagamenti degli stati di avanzamento lavori;

le svariate controversie e vicissitudini di natura tecnica, finanziaria ed amministrativa che stanno costellando l'*iter* realizzativo di tale struttura sono ampiamente a conoscenza del ministero dei lavori pubblici, come risulta tra l'altro dalla relazione elaborata dal Direttore generale edilizia statale e dei servizi speciali divisione V — riferimento protocollo lavori pubblici n. 2080 del 30 ottobre 1996 e dai dati forniti nelle risposte alle precedenti interrogazioni dell'interrogante del 1995 e 1996;

a distanza di quasi cinque anni l'interrogante torna sull'argomento poiché la mancata realizzazione di tale struttura continua ad incidere negativamente sulla tutela dell'ordine pubblico in un comprensorio, come quello apriliano, fortemente interessato da fenomeni collegati alla malavita organizzata, come a più riprese denunciato dalle autorità locali e dall'ultimo rapporto della Dia, che nella sua relazione semestrale al Parlamento ha parlato di inquietanti segnali di un tentativo di ricercare il controllo del territorio da parte di associazioni criminali organizzate, la cui capacità di celarsi e mimetizzarsi nella società civile è pari alla loro alta pericolosità sociale —:

se non si reputi opportuno appurare una volta per tutte le cause che ostano alla realizzazione dell'opera;

quali provvedimenti il Governo ed i ministeri competenti intendano adottare con seria urgenza al fine di sbloccare definitivamente l'annosa situazione e rendere disponibile tale struttura alle forze dell'ordine, agevolandone il difficile compito e garantendo ai cittadini una maggiore sicurezza e tranquillità;

se non si reputi necessario adottare ogni opportuna iniziativa nei confronti dell'impresa appaltatrice ai fini della realizzazione dell'opera in adempimento ai patti convenzionali stipulati. (4-30621)

LUÇÀ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, primo e secondo comma *quinquies*, in seguito convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, prevedeva il differimento fino al 1° gennaio 1994 della corresponsione della liquidazione della pensione al personale insegnante collocato a riposo per dimissioni dal 1° settembre 1993;

in seguito, con la sentenza n. 439 del 23 dicembre 1994, la Corte costituzionale ha dichiarato il suddetto articolo illegittimo per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, con la motivazione che « è da considerare irragionevole che l'insegnante venga privato della pensione per quattro mesi per il fatto che, a causa delle particolari esigenze del servizio scolastico, la cessazione del servizio dei docenti deve necessariamente decorrere dal 1° settembre, data di inizio dell'anno scolastico »;

ancora oggi però, a distanza di sei anni, secondo quanto è stato risposto dal provveditorato agli studi di Torino ad un'insegnante di scuola materna, la signora Lidia Grano, in pensione dal 1° settembre 1993, che, sulla base dell'articolo dichiarato illegittimo dalla Consulta, si è vista corrispondere la pensione solo a partire dal gennaio 1994, non sono state emanate le disposizioni operative necessarie all'applicazione della sentenza di illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale;

il 27 aprile 2000 il ministero della pubblica istruzione, istruttore per le pensioni, su sollecito dell'interessata, ha inoltre comunicato che le suddette disposizioni operative relative all'applicazione della sentenza n. 439 del 1994, verranno impartite non appena il Parlamento avrà approvato il relativo stanziamento di fondi —;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per fare in modo che questi pensionati della scuola vedano finalmente sanata una situazione che dura inoltre da ben sei anni e che è stata riconosciuta palesemente ingiusta anche dalla Corte costituzionale;

se non ritenga opportuno muovere i passi necessari per consentire la determinazione dello stanziamento di fondi relativo alla emanazione delle disposizioni applicative necessarie all'operatività della sentenza di illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992. (4-30622)

PISAPIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 28 giugno 2000, a sei mesi di distanza dall'incendio nel centro di permanenza temporanea per extracomunitari Serraino Vulpitta di Trapani nel quale persero la vita sei cittadini stranieri, le associazioni del volontariato hanno annunciato la presentazione di una memoria alla procura della Repubblica di Trapani;

nella memoria vengono evidenziate le gravi responsabilità delle istituzioni pubbliche;

in particolare si segnala che il centro è stato affidato dalla prefettura in gestione al comune di Trapani, con l'onere di provvedere ai lavori di adeguamento dell'immobile, ma che tali lavori non hanno riguardato alcun tipo di adeguamento alle normative di prevenzione degli incendi e per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;

in data 27 dicembre 1999 il comando provinciale dei vigili del fuoco rilasciò un certificato di prevenzione incendi che non contemplava il centro, ma solo la parte di edificio adibita a ricovero anziani;

in data 8 marzo 2000 gli stessi vigili del fuoco hanno evidenziato che nel centro al momento dell'incendio:

a) le porte delle camere non avevano le prescritte caratteristiche di resistenza al fuoco né un dispositivo di sblocco della chiusura in caso di emergenza;

b) non esisteva un razionale sistema di vie di esodo;

c) non vi erano sufficienti sistemi di protezione attiva in relazione ai posti letto;

d) non esisteva alcun piano di emergenza;

e) l'accesso dall'esterno dell'autoscala dei vigili del fuoco risultava difficoltoso per l'esistenza di un'alta rete di protezione;

f) le strutture, le porte, i vetri e i materassi non erano in materiale ignifugo -:

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per individuare, ferma restando l'inchiesta giudiziaria, le responsabilità di carattere amministrativo nella tragedia del 28 dicembre 1999;

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per garantire il rispetto delle misure di sicurezza nei centri di permanenza per gli extracomunitari.

(4-30623)

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della difesa — direzione generale per il personale militare — ha indetto in data 20 marzo 2000, una licitazione privata per l'appalto di corsi di lingua straniera presso i centri di formazione difesa, distribuiti su tutto il territorio

nazionale, (progetto Euroform) gara n. 11/UE suddivisa in otto lotti per un valore presunto di lire 12.500.000.000;

al suddetto appalto erano chiamate a partecipare ditte/raggruppamenti di imprese, iscritte alla camera di commercio, nel cui oggetto sociale, pertinente alla gara, doveva essere previsto lo svolgimento di corsi e/o l'insegnamento delle lingue straniere;

alla gara è stata ammessa a partecipare la ditta Selfin spa in raggruppamento di impresa, aggiudicataria dei lotti in gara, nel cui oggetto sociale, rilevabile dal certificato camerale, non è prevista l'attività di corsi e/o insegnamento di lingue straniere;

dalla stessa gara sono state escluse in preselezione società e ditte che non avevano nell'oggetto sociale il requisito dello svolgimento di corsi e/o l'insegnamento delle lingue straniere;

nel bando di gara e nella lettera di invito non erano chiariti i metodi di valutazione tecnici ed economici delle offerte;

il verbale di valutazione tecnico-economico delle offerte non esplicita in alcun modo la metodologia seguita dalla commissione nell'attribuire i punteggi alle ditte/società partecipanti alla gara;

la valutazione tecnica è contestuale alla valutazione economica, mentre la normativa vigente impone la verbalizzazione prima della valutazione tecnica e poi della valutazione economica;

il metodo della valutazione contestuale, contro la normativa vigente, pone a conoscenza della commissione il prezzo di offerta delle ditte/società partecipanti e può favorire con punteggi non equi una delle ditte/società partecipanti alla gara;

tutte le ditte/società partecipanti hanno ottenuto lo stesso punteggio tecnico per i lotti ai quali hanno partecipato;

la ditta Selfin spa, aggiudicataria della gara, ha ottenuto un punteggio per i

lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, pari a 28, mentre per i lotti 7 ed 8 ha ottenuto in modo inspiegabile, da parte della commissione, un punteggio superiore che ha permesso di aggiudicarsi la gara -:

quale condotta intenda adottare il Ministro interrogato, al fine di garantire la

trasparenza, l'equità, la legalità e se ritenga opportuno procedere all'annullamento della gara di appalto e alla esclusione dalla gara della ditta Selfin spa, in quanto non in possesso dei requisiti idonei alla partecipazione alla gara di appalto oggetto dell'interrogazione. (4-30624)

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*